

N. 5627/06R.A.C.C.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI UDINE – SEZIONE CIVILE**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di 1° grado iscritta al nr. 5627/06 R.A.C.C. promossa con atto notificato in data 12.10.06, n. 19499 cron., uff. giud. Trib. Udine;

**DA**

**A in proprio e quale legale rappresentante di B** con proc. e dom. l'avv. e per mandato a margine della citazione

**- attrice -**

**CONTRO**

**C** con l'avv. per mandato a margine della comparsa

**Convenuto**

**E contro**

**D ASSICURAZIONI SPA , in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore,** con proc. e dom. l'avv., per mandato in calce alla copia della citazione notificata.

**- Terza chiamata-**

**OGGETTO: risarcimento danni.**

Causa iscritta a ruolo il 19.10.06.

**CONCLUSIONI DELL' ATTRICE:**

Nel merito: voglia il Tribunale, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti, dedotti gli acconti versati dalla Tirrenia.

Spese, diritti e onorari rifusi

**CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA :**

Respingersi la domanda dell'attrice così come formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto; in via subordinata condannare la D a tenere indenne e sollevato il C dalle domande formulate in citazione.

Spese diritti e onorari rifusi.

**CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA:**

respingersi la domanda di manleva, essendo infondata e improcedibile, spese rifuse.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto introduttivo rubricato come in epigrafe A, in proprio e quale rappresentante del marito B, citava in giudizio davanti a questo Tribunale il C chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in un incidente stradale avvenuto in data 23.09.1992 in cui il marito di ritorno da una riunione del consiglio di amministrazione dell'ente, era uscito di strada alla guida della sua autovettura, riportando delle gravissime lesioni e i conseguenti esiti di natura permanente, rilevando che il C nell'assicurare l'attività del suo amministratore, compresi gli infortuni in itinere presso la compagnia D si era assunto anche l'obbligo contrattuale di risarcire eventuali danni per infortuni., precisando di aver già ricevuto un parziale ristoro dei danni subiti dalla compagnia di assicurazione, nel frattempo posta in

liquidazione coatta amministrativa, per € 83.353,00, mentre i restanti danni relativi all'incapacità permanente del coniuge e alla cessazione anche della sua attività lavorativa per prestare assistenza al B erano rimasti insoddisfatti, malgrado i numerosi solleciti.

Nel costituirsi il giudizio il convenuto C resisteva alla domanda, negando qualsiasi sua responsabilità di natura contrattuale e non, chiamando in causa, in sede di manleva, la Compagnia D, precisando di aver stipulato una polizza a copertura dei rischi per tutti gli infortuni che avrebbero potuto colpire i membri del consiglio di amministrazione, compresi gli infortuni in itinere. Costituitasi a sua volta la compagnia resisteva alla domanda, eccependo l'improcedibilità dell'azione nei suoi confronti, essendo in liquidazione coatta amministrativa ed essendo già stato il B ammesso al passivo della procedura per il massimale di polizza.

Radicatosi il contraddittorio, prodotti documenti, la causa veniva assegnata a sentenza sulle riportate conclusioni.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è infondata e va pertanto respinta.

L'attrice, anche in rappresentanza del marito, ha agito in giudizio per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali subiti, sia da lei che dal rappresentato, come conseguenza delle gravissime lesioni riportate a seguito di un incidente stradale in cui era stato coinvolto il B, di ritorno a casa dopo una riunione del consiglio di amministrazione del C, quando, avendo perso il controllo del proprio mezzo, aveva dapprima urtato un altro veicolo e poi era uscito di strada, sull'assunto che il convenuto C., trattandosi di un incarico gratuito, lo aveva assicurato per i rischi in

itinere e durante le riunioni dell'organo amministrativo, per morte, invalidità permanente e diaria giornaliera, con la polizza n. 355 -07 – 001028 del 1991 stipulata con la Compagnia di Assicurazioni D.

L'attrice ha anche precisato che la compagnia di assicurazioni D, posta in liquidazione coatta amministrativa, le aveva comunque liquidato parte dei danni, corrispondendole la somma di £. 6.000.000 per diaria giornaliera e di £ 161.000.000 per danni invalidanti, mentre intendeva agire per la differenza nei confronti del C., atteso che l'infortunio occorso al marito era avvenuto in dipendenza del rapporto di collaborazione con l'ente, dato che lo stesso era accidentalmente uscito di strada di ritorno da una riunione del consiglio di amministrazione.

Tale pretesa dell'attrice è invero priva di fondamento giuridico, atteso che non vi è alcuna norma che consenta all'amministratore di una società o di un consorzio di ottenere l'eventuale risarcimento di danni subiti durante lo svolgimento delle sue mansioni ( o anche in itinere), non essendo normalmente il rapporto che lega un amministratore alla società o comunque all'ente collettivo un rapporto di lavoro dipendente o assimilabile (rapporto di natura coordinata e continuativa), ma piuttosto un rapporto assimilabile al lavoro autonomo.

E' invero pacifico che l'amministratore di una società di capitali o di un consorzio, quale quello in esame, è normalmente legato all'ente da un rapporto di immedesimazione organica e non di natura subordinata o parasubordinata ( assimilabile per certi versi ad un rapporto di natura autonoma o professionale), a meno che lo stesso amministratore non sia

effettivamente , per le mansioni svolte, un dipendente dell'ente o della società.

In tal senso si è ripetutamente affermato che: “ Il rapporto di immedesimazione organica fra l'amministratore ed una società di capitali esclude che le funzioni connesse alla carica, siano riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa; ne consegue che in caso di revoca senza giusta causa, per la liquidazione dei relativi danni, deve procedersi secondo i criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2697 cod. civ., trattandosi di vicenda non equiparabile alla risoluzione di un contratto di lavoro subordinato ( v. Cass.12.09.2008, n. 23557) e che : “ In tema di società cooperativa a responsabilità limitata, il rapporto che lega l'amministratore, cui è affidata la gestione sociale, alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato ne' rapporto di lavoro subordinato, ne' di collaborazione continuata e coordinata, orientando le prestazioni dell'amministratore piuttosto nell'area del lavoro professionale autonomo. Ne consegue che il disposto dell'art. 36, primo comma, Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ancorché norma immediatamente precettiva e non programmatica, non è applicabile al rapporto di cui si tratta. È, pertanto, legittima la previsione statutaria di gratuità delle predette funzioni ( cfr. Cass. 26.02.2002, n. 2861).

In particolare la Suprema Corte ha chiarito che : “ La qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima solo ove sia accertata

l'attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita. Nell'ipotesi in cui la suddetta diversità non sussista e si verifichi l'attribuzione soltanto delle funzioni proprie del rapporto organico la nullità del rapporto di lavoro avente ad oggetto tali funzioni non esclude il diritto al compenso eventualmente pattuito in favore degli amministratori della società ( cfr. ancora Cass. 12.01.02, n. 329) e che: “ Il rapporto organico che lega l'amministratore ad una società di capitali, non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, a contenuto dirigenziale, fra il primo e la seconda (salvo il caso dell'amministratore unico della società, attesa l'incompatibilità fra l'autonomia che lo caratterizza e la subordinazione) considerata la natura parzialmente imprenditoriale dell'attività del normale dirigente, quale "alter ego" dell'imprenditore, e l'irrilevanza della eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale nei confronti della società, requisito non necessario per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza di tale rapporto in concreto va stabilita dal giudice di merito, accertando l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico, in posizione di subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la natura dirigenziale delle mansioni esercitate, restando comunque escluso che alla riconoscibilità di un rapporto di lavoro subordinato sia d'ostacolo la mera qualità di legale rappresentante della società, come presidente della stessa ( Cass. 7.03.1996, n. 1793 e 3.12.1998, n. 12283 ).

Nel caso in esame non vi è alcuna prova che il B fosse legato da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato al C., nel senso

richiesto dalla citata giurisprudenza di legittimità, avendo anzi l'attrice nella sua stessa prospettazione precisato che l'incarico del marito era gratuito e del tutto autonomo ( percependo egli dei meri gettoni di presenza per le riunioni del consiglio di amministrazione dell'ente).

Alla stregua di tali considerazioni appare evidente come al caso in esame non siano applicabili i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di risarcimento del danno da infortunio in itinere , ex artt. 2 del dpr. n. 1965/1124 o del d. lgs. n.38/00 che presuppone l'esistenza di un rapporto di subordinazione o quantomeno di collaborazione coordinata e continuativa ( cfr. per tutte , da ultimo, Cass. 23.05.08, n. 13376, secondo cui: In tema di infortunio "in itinere", secondo la disciplina previgente alla riforma recata dal d.lgs. n. 38 del 2000, l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile,

tenuto conto delle peculiarità dell'attività svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva omesso qualsiasi accertamento in ordine alle circostanze evidenziate nella lettera c) suindicata).

E' per contro escluso che vi sia una tutela nel caso di lavoro autonomo di natura dirigenziale e non materiale atteso che : “ La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, approntata per gli artigiani dall'art. 4 n. 3 d.P.R. n. 1124 del 1965, riguarda unicamente la fase materiale dell'attività lavorativa e non anche quella inerente alla direzione e all'amministrazione dell'impresa. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva escluso che costituisse infortunio in itinere quello occorso ad un artigiano mentre si recava presso alcuni clienti per acquisire gli ordini). ( V 2679/85, mass n 440467) e che : “ In tema di indennizzabilità dell'infortunio occorso a lavoratore autonomo, la tutela assicurativa non riguarda quella parte di attività non attinente al momento lavorativo-esecutivo, bensì a quello organizzativo-imprenditoriale dell'attività economica dell'azienda; ne consegue che l'estensione della tutela agli infortuni "in itinere" può riguardare gli spostamenti del lavoratore al fine di acquistare i beni direttamente necessari per la produzione, ma non anche quelli finalizzati all'acquisto o alla consegna di beni necessari per l'organizzazione amministrativa e contabile. (Nella specie, la S.C. , nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato l'indicato principio in controversia concernente l'infortunio occorso al titolare di un'azienda agricola il quale, venduto il



latte di sua produzione ad un caseificio, si era subito recato a piedi alla Coldiretti, al fine di farsi predisporre una ricevuta fiscale da consegnare all'acquirente, v. Cass. 14.02.08, n. 3770).

Del tutto infondata e inammissibile è infine anche la chiamata in causa della compagnia assicurativa, non solo perché gli attori sono già stati ammessi al passivo della liquidazione coatta amministrativa per l'intero importo risarcibile nei limiti del massimale ( v. documentazione in atti da cui risulta una ammissione per € 217.125,19 in privilegio e il pagamento di acconti per € 99.878,00), ma anche perché l'azione in via ordinaria a seguito dell'ammissione alla procedura concorsuale non è più esperibile, non trattandosi di azione diretta contro l'assicuratore del danneggiante, come nel caso di infortunio in itinere ove è ammessa l'azione in via ordinaria ( si veda al riguardo, per tutte Cass. 27.06.02, n. 9357, secondo cui: “In tema di **assicurazione** obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice intervenuta nel giudizio contro di essa promosso con **azione** risarcitoria dal danneggiato non osta alla prosecuzione del giudizio di cognizione pendente dinanzi il giudice ordinario. Infatti in tal caso gli artt. 51 e 201 legge fallimentare impediscono solo ed esclusivamente l'inizio o la prosecuzione dell'**azione** esecutiva individuale, ma non la condanna in via **diretta** della compagnia assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa, nonché la recente ordinanza della Cassazione di rimessione alla Corte Cost. di data 13.05.08. n. 11921, secondo cui: “Alla luce del principio di concentrazione delle tutele ex art. 111, comma 2, Cost., che impone - nell'alternatività tra l'azione diretta verso l'assicuratore e l'ammissione al passivo fallimentare

dell'assicurato - una risposta giudiziaria contestuale e non limitativa della domanda di giustizia del danneggiato, è rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3, 24, 35 e 111 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede azione diretta del lavoratore per il risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro nei confronti dell'assicuratore del datore di lavoro, dovendosi ritenere che l'esigenza, posta alla base dell'applicazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 35 Cost. (in relazione alla qualità soggettiva degli **infortunati**), di attribuire a situazioni identiche trattamenti equipollenti - quali quelli riconosciuti ai dipendenti dell'appaltatore ex art. 1676 cod. civ., al lavoratore in tema di contratto di somministrazione di manodopera e di appalto ex artt. 23, comma 3, e 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, nonché ai danneggiati da sinistro stradale ex art. 18, legge n. 990 del 1969 - ne venga ingiustificatamente lesa, tanto più che la norma presenta ulteriori profili di irrazionalità atteso che, da un lato, il soddisfacimento del credito risarcitorio del lavoratore **infortunato** resta affidato alla discrezionalità dell'assicuratore o dell'assicurato, per cui, in ragione del momento in cui interviene, può restare sottratto alla "par condicio creditorum", mentre, dall'altro, è ravvisabile una irragionevole differenziazione tra la situazione del lavoratore **infortunato** sul luogo di lavoro e quella del lavoratore **infortunato** in infortunio "in **itinere**", godendo solo quest'ultimo, in quanto vittima della strada, di azione diretta. Né vanno sottesi i maggiori tempi processuali per la realizzazione del diritto - ostacoli di fatto la cui considerazione è imposta dall'art. 3 Cost. - conseguenti alla non esperibilità dell'azione diretta, integrandosi anche una lesione degli artt. 24 e 111 Cost).

Per contro nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, il danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno e il convenuto chiami in causa l'assicurazione per il pagamento del premio di polizza secondo le regole ordinarie fissate dall'art. 1917 cod. civ. o dagli artt. 1919 e ss. in caso di assicurazione a favore di un terzo, vale il principio generale fissato dall'art. 51 ( e 201) della legge fallimentare del divieto di azioni di cognizione ( ovvero di accertamento e condanna), di esecuzione e cautelari, applicabile anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa ( v. per tutte Cass. 17.12.1999, n. 14231 e Cass. 21.11.2008, n. 27679 secondo cui: "Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito; ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della "par condicio creditorum". (La S.C. ha ritenuto applicabile il principio riportato anche in relazione alla domanda, proposta nei confronti dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, di risarcimento per i danni provocati nell'esercizio di attività venatoria nella vigenza della legge n. 968 del 1977, abrogata dalla legge n. 157 del 1992, in difetto, in materia di assicurazione obbligatoria per i detti danni, di una norma analoga a quella

dettata dall'art. 25 della legge n. 990 del 1969, abrogata dal d.lgs. n. 209 del 2005).

La domanda è pertanto improcedibile, oltre che infondata nel merito.

Appare equa la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto delle particolari condizioni in cui si trovano le parti attrici.

**P.Q.M.**

Il Giudice Unico fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza reietta:

- respinge la domanda in quanto infondata;
- compensa fra le parti le spese del giudizio;

Udine, lì 13.11.2008.

IL GIUDICE UNICO

dott. Gianfranco PELLIZZONI

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria il

Il Cancelliere